




**REGIONE DEL VENETO**


# **PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027**

aggiornamento 2023



## **ALLEGATO A1**

**Aggiornamento del Regolamento di  
attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti  
territoriali di caccia e Comprensori alpini**



**AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027**

***TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50***

Il comma 4 dell'Art. 7 del "TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50", è sostituito con il seguente, secondo le indicazioni del Parere alla Giunta regionale n. 321 del 21/12/2023 della Terza Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto:

*"L'istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che, qualora le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, siano coerenti con la superficie totale dell'oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza. Su proposta dei Comitati direttivi, le aree contermini che superano il 10 per cento della superficie totale dell'oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza possono essere autorizzate dalla Giunta regionale. Le aree di rispetto ulteriori possono insistere su territori che si contraddistinguono anche per significativa antropizzazione e possono essere autorizzate dalla Giunta regionale, sempre su proposta dei Comitati direttivi."*

***TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo***

Il comma 1 dell'Art. 11 del "TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo", è sostituito con il seguente:

*"L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due giornate nell'arco della settimana, durante i mesi di ottobre e novembre, per il prelievo della sola fauna migratoria da appostamento, da inserire, sentito l'ISPRA, nel calendario venatorio regionale".*

## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PFVR 2022-2027**

### ***Allegato "A" all'articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.***

#### ***Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.***

Il comma 4 dell'Art. 4, dell'Allegato "A" all'articolo 1, è sostituito con il seguente:

*"Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine."*

### ***Allegato "B" all'articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027.***

#### ***Schema di statuto per i Comprensori Alpini.***

Il comma 6, lettera o), dell'Art. 5, dell'Allegato "B" all'articolo 2, è sostituito con il seguente:

*"determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade"*